

Gen. 459

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV

Mogadiscio, 1° Gennaio 1953

N. 1

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

- DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2357.
Attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali
dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) 3
- DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2358.
Ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fidu-
ciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) 6
- DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952 n. 2359.
Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso
l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) . 15

(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del
22 dicembre 1952).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BIBLIOTECA
ANNO 2010
CATEGORIA II
BENI DUREVOLI
INV. N. 10532

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952,
n. 2357.

Attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa;

DECRETA:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana quale Autorità incaricata dell'Amministrazione del Territorio della Somalia secondo l'Accordo di tutela concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 e reso esecutivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è rappresentata nel territorio stesso dall'Amministratore, nominato in conformità all'art. 4 della legge predetta.

Art. 2.

Il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero provvedono alla protezione dei cittadini del Territorio.

L'exequatur ai consoli stranieri in Somalia è concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

L'Amministratore esercita i poteri previsti dall'Accordo di tutela e dalle leggi che vi danno attuazione.

Egli cura le relazioni con il Consiglio consultivo delle Nazioni Unite per la Somalia.

Art. 4.

Il potere legislativo nel territorio è esercitato dall'Amministratore conformemente agli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela.

I provvedimenti legislativi sono deliberati e promulgati dall'Amministratore nella forma di ordinanza.

Nella stessa forma l'Amministratore provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di tutela, per l'applicazione di leggi italiane in Somalia.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le ordinanze che possano avere attinenza con obblighi internazionali non sono promulgate se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Pertanto, le ordinanze, sono comunicate al Ministro per gli affari esteri. Se entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'ordinanza è soggetta alla sua approvazione l'Amministratore può promulgarla. Tuttavia le ordinanze dichiarate urgenti dall'Amministratore possono essere promulgate prima della scadenza del termine predetto.

Art. 5.

L'Amministratore, in circostanze eccezionali, può deliberare e promulgare le ordinanze previste dall'art. 5 della Dichiarazione di principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela, alle condizioni ivi prescritte, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

L'Amministratore, mediante propri decreti, emana i regolamenti, compresi quelli per l'esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia.

Art. 7.

Le ordinanze e i decreti previsti dagli articoli precedenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 8.

Le leggi e i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenenti disposizioni che vi debbano avere vigore sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione.

Art. 9.

L'Amministratore è il Capo dell'Amministrazione.

Egli è coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

L'Amministratore ha il comando delle forze armate del Territorio, alla cui organizzazione provvede con propri decreti previamente approvati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Alle sue immediate dipendenze ha un Comandante militare nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Art. 11.

L'Amministratore può concedere grazia e commutare le pene.

Art. 12.

L'Amministratore istituirà, con proprio decreto, un Comitato amministrativo da lui presieduto e composto dal Segretario generale e da 6 a 8 membri da lui scelti tra i capi degli Uffici e Servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 13.

Il Comitato amministrativo è organo consultivo dell'Amministratore.

Il Comitato dà parere:

— sui piani organici di sviluppo politico, economico e sociale della Somalia;

— sui regolamenti;

— sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

— su ogni altra materia per la quale il suo parere sia obbligatorio per legge.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore e del Segretario generale il Comitato amministrativo provvede all'ordinaria amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza.

Art. 14.

L'Ordinamento giudiziario della Somalia, previsto dall'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, sarà istituito con ordinanza dell'Amministratore in armonia con i principii stabiliti in detto articolo.

Tale Ordinamento dovrà prevedere:

1) l'istituzione di una Corte di giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione;

2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di individui e di enti;

3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità, di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe;

4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.

Art. 15.

Il Presidente della Corte di giustizia è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli —
Pacciardi

Visto, il Guardasigilli: **Zoli**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. — **Palla**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952,
n. 2358.

Ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

DECRETA:

CAPO I

Anno finanziario

Art. 1.

L'anno finanziario dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II

Bilancio di previsione - Formazione - Aggiunte e variazioni.

Art. 2.

L'Amministratore entro il 31 maggio di ogni anno prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1° luglio, e lo approva con ordinanza entro il mese di novembre successivo.

Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario da parte dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri, per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa.

La natura, l'ammontare e le modalità degli interventi statali italiani sono stabiliti dalle leggi di assegnazione.

Qualora tali interventi si abbiano in misura inferiore a quella richiesta, l'Amministratore dovrà apportare al progetto di bilancio le variazioni necessarie per assicurarne il pareggio.

Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio.

Art. 3.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilità speciali, in capitoli.

I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi; ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le variazioni di bilancio sono disposte con decreti dell'Amministratore per il trasporto di fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio già approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilità speciale; con ordinanze, per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese.

Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse.

In ogni caso di trasporto di fondi o di variazioni in genere, deve essere sentito, preventivamente, il Comitato amministrativo.

Tuttavia, lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale, sia per gli assegni fissi sia per le indennità accessorie, non può aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico.

Art. 5.

Ogni provvedimento che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

CAPO III

Controlli e vigilanza - Ragioneria e servizi di ispezione.

Art. 6.

La verifica della legalità ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio è esercitata da una Ragioneria costituita presso l'Amministrazione.

La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilità e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore.

Provvede, altresì, alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese.

La Ragioneria è retta da un funzionario nominato dall'Amministratore.

Art. 7.

Qualora il capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto. L'ordine non può essere dato, quando si tratta di spese:

- 1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio;
- 2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato;
- 3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anzichè a quella dei residui o viceversa;
- 4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.

Art. 8.

Il controllo di legittimità preventivo e successivo e quello sugli atti in genere dell'Amministrazione sono esercitati da un magistrato, che assume la qualifica di Magistrato ai conti, e fa parte del Comitato amministrativo previsto dall'art. 13 del decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357. Oltre le attribuzioni sopradette, il Magistrato ai conti presiede la Sezione speciale della Corte di giustizia della Somalia.

Art. 9.

I Ministeri degli affari esteri e del tesoro, previe opportune intese, hanno facoltà di disporre verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria o patrimoniale del Territorio.

CAPO IV

Conto consuntivo - Responsabilità dei pubblici funzionari

Art. 10.

Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione del conto consuntivo della gestione e lo trasmette, entro il 30 aprile seguente, con

i relativi atti, accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia.

Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.

Art. 11.

Il conto consuntivo è diviso in due parti, l'una riguardante la gestione del bilancio, col conto dei residui attivi e passivi, che si tramandano all'esercizio successivo; l'altra, la situazione generale del patrimonio per ogni categoria di attività e passività.

Art. 12.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati, con ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilità.

Art. 13.

I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili può essere posto tutto o parte del danno accertato e del valore perduto.

Tali provvedimenti sono impugnabili presso la Corte di giustizia.

CAPO V

Contratti e servizi in economia

Art. 14.

I contratti dai quali derivi una entrata od una spesa devono essere preceduti, a prudente scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private.

Art. 15.

Deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo, qualora l'importo previsto superi i 200.000 somali, se si tratti di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e i 100.000 somali, se dopo privata licitazione. Se il contratto viene concluso a trattativa privata e superi i 50.000 somali, sullo schema di contratto deve essere sentito il Comitato amministrativo.

Per i servizi da effettuarsi in economie, da disciplinarsi con speciali regolamenti, deve parimenti essere sentito lo stesso Comitato, ove l'importo superi i 25.000 somali.

Art. 16.

Le spese che l'Amministrazione della Somalia effettua in Italia, per forniture, servizi od altro, a mezzo di organi dello Stato italiano, possono essere autorizzate, sentito il parere del Comitato amministrativo, anche in deroga alle disposizioni che precedono, ma con l'osservanza delle norme vigenti in Italia.

Art. 17.

I contratti devono avere termini e durata certa.

Non si possono stipulare interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitolati generali o speciali, nè provvigioni a favore di fornitori, nè prevedere acconti su contratti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Si può, per altro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo, quando tale modalità rientri nelle condizioni di fornitura da parte di stabilimenti commerciali ed industriali, che, però, devono in tal caso fornire adeguate garanzie.

Art. 18.

Le controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali, deve essere sentito il Comitato amministrativo.

CAPO VI

Entrate e servizi relativi - Agenti dell'Amministrazione

Art. 19.

Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtù di ordinanze, decreti, regolamenti o altro titolo.

Tutte le entrate dell'Amministrazione debbono essere iscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne lo accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 20.

Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai regolamenti, devono comunicare ai servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 21.

Le entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, sono annullate con provvedimenti dell'Amministratore, e, per quelle il cui importo superi i 3000 somali, previo parere del Comitato amministrativo.

Art. 22.

Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei capi servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.

CAPO VII

Spese - Modalità di gestione - Pagamenti fuori del Territorio

Art. 23.

La gestione delle spese iscritte in bilancio è affidata all'Amministratore, che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme di cui al presente ordinamento.

Art. 24.

Non possono essere assunti impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, ovvero autorizzare spese, ripartibili in più esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'Amministrazione italiana della Somalia.

Art. 25.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 26.

L'Amministratore può delegare le facoltà di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con regolamento.

Art. 27.

Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto ed a quelli precedenti.

Art. 28.

La liquidazione delle spese è fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione, compilati nelle forme stabilite dagli ordinamenti generali e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Nei casi di provvista di materiale mobile, dovrà essere assicurata la assunzione in carico.

Art. 29.

I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidate sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti. La firma per quietanza, o altre forme di dichiarazione di ricevuta disciplinate da disposizioni speciali, estinguono il debito dell'Amministrazione.

Art. 30.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

- a) per spese da farsi in economia;
- b) per spese aventi carattere di motivata urgenza;
- c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti;
- d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paghe agli operai o per competenze speciali a nativi del Territorio;
- e) per spese regolate da speciali ordinamenti.

Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 somali, fatta eccezione per quelle previste alle lettere d) ed e), che possono essere d'importo superiore.

L'erogazione delle somme anticipate, la compilazione, presentazione e riscontro dei rendiconti, nonchè il versamento o passaggio delle rimanenze, sono disciplinati da norme regolamentari.

Art. 31.

Il pagamento delle spese di importo e scadenze determinati, può essere effettuato con ruoli di spese fisse.

Questi vengono compilati dalla Ragioneria sulla base di provvedimenti e comunicazioni degli uffici amministrativi riconosciuti regolari, e contengono le condizioni a cui va subordinato il pagamento.

Art. 32.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazioni di vincoli, relativi a somme dovute dalla Amministrazione debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e debbono essere notificati nelle forme legali all'Amministratore.

I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni ed ogni altro atto in genere avente efficacia impeditiva debbono essere notificati nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Gli atti considerati nei comma precedenti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende colpire, cedere o delegare.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Art. 33.

Qualora gli atti di sequestro, pignoramento o cessione riguardino somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori affidati ad imprese, l'Amministrazione è in facoltà di rifiutare in tutto od in parte l'esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione.

Art. 34.

I pagamenti fuori del territorio possono eseguirsi:

a) di regola, mediante trasferimento di valuta, da effettuarsi sulle disponibilità proprie dell'Amministrazione della Somalia secondo le disposizioni in materia;

b) per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un istituto di credito.

CAPO VIII

Servizio di cassa - Contabilità speciali - Depositi

Art. 35.

Al servizio di cassa dell'Amministrazione della Somalia si provvede per mezzo dell'istituto di credito all'uopo incaricato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra le parti, su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

La durata della convenzione non può oltrepassare il termine di scadenza del mandato fiduciario dell'Italia sul Territorio della Somalia.

Nell'interesse del servizio e nei casi previsti dal regolamento, può essere autorizzato presso lo stesso istituto e con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione, l'istituzione di apposite contabilità speciali.

Art. 36.

Il servizio di cassa di cui all'art. 35 comprende anche le operazioni relative alla gestione dei depositi costituiti a richiesta dell'Amministrazione o di enti sottoposti alla sua vigilanza ovvero da essa finanziati.

Art. 37.

Può essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita ordinanza.

La misura del fondo scorta è stabilita annualmente in sede di bilancio. La sua gestione deve essere chiusa ad ogni esercizio finanziario.

CAPO IX

Operazioni di tesoreria

Art. 38.

Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano già previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati.

CAPO X

Resa dei conti giudiziali

Art. 39.

Gli agenti, che hanno gestione di denaro e di materia, rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti.

Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza.

Art. 40.

L'Amministratore provvede d'ufficio alla compilazione del conto, quando questo non sia stato presentato entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Si avrà come riconosciuto il conto, se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito di sottoscriverlo.

Art. 41.

I conti giudiziali riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarità, vengono trasmessi al Magistrato ai conti di cui all'art. 8 per il discarico, o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia.

Con la stessa procedura si provvede per i conti di cui all'art. 22.

Art. 42.

L'obbligo della resa del conto giudiziale spetta anche all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

CAPO XI

Beni Patrimoniali

Art. 43.

L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni tanto pubblici che patrimoniali di pertinenza della Somalia, e prov-

vede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con decreto dell'Amministratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, il Guardasigilli: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 35. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952,
n. 2359.

Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il bilancio ad interim per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale dello Stato può essere impiegato, a richiesta del Ministero degli affari esteri, per i servizi dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

Tutto l'altro personale dello Stato è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.

Il Magistrato ai conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per gli affari esteri su designazione del Presidente della Corte dei conti.

Il capo della Ragioneria è scelto fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile di cui al precedente articolo restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare sarà provveduto, d'intesa fra i Ministeri degli esteri, difesa e tesoro, con decreto interministeriale.

L'indennità di carovita è stabilita nell'aliquota del 100% e l'assegno di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma.

Le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.

Art. 3.

Nei confronti del personale civile e militare in servizio in Somalia l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai direttori generali ed ai comandanti territoriali di Corpo d'armata, o cariche equiparate.

Art. 4.

Al personale spetta un congedo ordinario triennale di 180 giorni oltre 20 giorni di viaggio.

Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio.

Il congedo ordinario può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come può essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.

Art. 5.

L'Amministratore può concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio.

Art. 6.

Ai graduati e militari di truppa la licenza triennale è concessa in misura di giorni 120.

Art. 7.

I congedi all'Amministratore sono accordati dal Ministro per gli affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno oltre i giorni di viaggio.

Art. 8.

L'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del Territorio, fanno carico al bilancio dell'Amministrazione della Somalia. Esse

sono stabilite con decreti dell'Amministratore, preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 9.

Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari.

L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.

Art. 10.

L'indennità per il servizio in Somalia di cui al precedente articolo spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.

Art. 11.

Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria, ha diritto, a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per sè e per le persone di famiglia:

a) al rimborso delle spese di viaggio: in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi;

b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i 20 quintali;

c) al trattamento di missione per sè e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio via terra, in territorio nazionale.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia. Per i viaggi in aereo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi A e B ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo C hanno diritto alla 1ª classe. Il rimanente personale di gruppo C o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla seconda classe o a quella turistica. Il personale di categoria inferiore ha diritto alla terza classe speciale.

Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese sarà effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in aereo.

Per il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi valgono le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in Italia.

Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive

modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell'art. 1 del citato regio decreto.

Art. 12.

Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa, con l'osservanza di quanto disposto dal 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo.

Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo a norma dell'art. 5, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari: del pari in tali casi saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennità per il servizio in Somalia, di cui all'art. 8, e conserva tali indennità ancorchè prima che abbia ultimato il congedo riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio.

Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio è ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.

Art. 13.

Durante il congedo straordinario di cui all'art. 5, se concesso per motivi di salute il personale conserva anche l'indennità per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario.

Art. 14.

Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattamento fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennità per il servizio in Somalia di cui all'art. 8, ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.

Art. 15.

Sono a carico dell'Amministrazione della Somalia le spese di mantenimento e di cura del personale durante il ricovero in stabilimenti sanitari, per ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, da intenso lavoro o dal clima.

Sono considerate dipendenti da cause di servizio le malattie tipicamente tropicali.

Art. 16.

Il personale inviato in Italia per prosecuzione di cura di cui al precedente articolo, durante il ricovero sarà considerato in congedo straordinario nella misura massima di giorni 90.

Art. 17.

Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennità di viaggio a termine dei precedenti articoli ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita per i pari grado in Italia. Tale trattamento è ridotto ai tre quarti dopo 90 giorni e alla metà dopo 180 giorni di missione.

Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia può essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art. 18.

Gli assegni, corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia a tutto il personale, sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia.

I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro o altri Enti per pensioni o altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia.

Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia non possono essere applicate ritenute in misura superiore a quelle stabilite in Italia.

Art. 19.

Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 testo unico della legge sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dell'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e degli artt. 5, 6 e 8 del regio decreto legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

Art. 20.

I Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante od inquirente non potranno, senza il loro consenso, essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte, salvo per quanto riguarda gli assegni di cui al 1° comma dell'art. 2, con i fondi stanziati in bilancio per le spese dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1953.

Il disposto di cui all'art. 19 ha effetto dal 1° aprile 1950.

Il trattamento economico spettante al personale statale per il servizio prestato in Somalia fino al 31 dicembre 1952 sarà stabilito in misura non eccedente quella prevista dal presente decreto dall'Amministratore con suo decre-

to preventivamente autorizzato dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952.

EINAUDI

De Gasperi — Zoli —
Pacciardi — Pella

Visto, il Guardasigilli: **Zoli**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 36. — **Palla.**
